

COMUNE DI GROSSETO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 18/2/2005, modificato con deliberazione del C.C. n. 66 del 30/07/2009, deliberazione C.C. n. 59 del 22/07/2014 e deliberazione C.C. n. 61 del 20/09/2016.

Art. 1

1. Gli impianti sportivi del Comune di Grosseto e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico sportivo.

Art. 2

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere utilizzati indistintamente da tutte le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive, associazioni, scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive e di promozione dello sport, nonché in via secondaria per attività formative, ricreative ed amatoriali.

Art. 3

1. Gli impianti sportivi sono classificati dal Consiglio Comunale, in due categorie: IMPIANTI PRIMARI, quelli che per unicità di tipologia a livello comunale, rilevanza sportiva, complessità strutturale e di utilizzo sono di interesse diffuso e che possono riguardare una molteplicità di sodalizi sportivi e di cittadini del territorio comunale, questi impianti potranno essere oggetto di eventuale affidamento diretto per un massimo di un anno sportivo, a mezzo deliberazione della Giunta Comunale; IMPIANTI SECONDARI, tutti quelli per i quali l'utilizzo è normalmente limitato alla zona urbana in cui sono situati, che verranno assegnati attraverso apposito avviso, che tenga conto delle peculiarità della disciplina sportiva svolta e del necessario svolgimento di tale attività da parte dei partecipanti. Il Comune detiene l'uso, in orario extrascolastico, dei locali/palestre con utilizzo sportivo presso le scuole comunali, in base alla preventiva disponibilità degli orari attestata dai vari Istituti/plessi scolastici; questi ultimi impianti saranno oggetto di assegnazione da parte degli uffici competenti del Comune con emanazione di avviso, cercando di coniugare le esigenze dei richiedenti con la disponibilità oraria dell'impianto e rimettendo a carico degli utilizzatori le spese per pulizie e con divieto di procedere a subconcessione a terzi, ogni adempimento sarà garantito con deposito cauzionale che verrà escusso anche in caso di rilascio degli orari richiesti oltre il termine previsto dall'avviso.
2. Gli Uffici del Comune presteranno attività d'informazione e coordinamento ai vari soggetti interessati per l'assegnazione degli impianti sportivi nonché per l'assegnazione dei locali scolastici in fasce orarie ed in caso di richiesta dei medesimi orari si privilegeranno i soggetti che abbiano avuto in assegnazione il minor numero di ore cumulative e che non abbiano già la disponibilità di impianti sportivi comunali, per garantire il massimo accesso allo svolgimento di pratiche sportive. Il Comune per ogni impianto o locale/palestra concesso potrà procedere a richieste di documenti al concessionario compresi i bilanci del soggetto concessionario, le tariffe applicate nell'impianto che verranno pubblicate annualmente sul sito del Comune di Grosseto. Il Comune procederà a mezzo suoi dipendenti ad effettuare accessi,

sopralluoghi tecnici e controlli, rendendo le proprie osservazioni all'Assessorato allo Sport ed agli Uffici/Enti competenti.

Art. 4

1. L'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere, coordinare e controllare le attività sportive che si svolgono negli impianti di pertinenza, nonché di adottare i provvedimenti necessari per il funzionamento, l'utilizzazione e la conservazione degli stessi privilegiando la massima utilizzazione sportiva degli impianti per ogni disciplina che vi si possa svolgere e quindi gli orari rimasti disponibili dovranno essere resi pubblici sul sito comunale e il Comune potrà riservarsi di occupare con società del territorio tali spazi sia con la attività sportiva prevista nell'impianto che con attività sportive compatibili.
2. Il Comune di Grosseto previa selezione ad evidenza pubblica potrà consentire valorizzazioni patrimoniali dell'impiantistica sportiva.
3. A tal fine ai vari concessionari saranno ascritti in maniera trasparente e in contraddittorio i seguenti fatti e/o comportamenti di ordine negativo, situazioni che determineranno per più di tre iscrizioni allo stesso soggetto una contestazione di cattiva gestione dell'impianto, con valutazione negativa a valere anche ad impedimento di assegnazioni future, quindi come negligenza grave e decadenza del concessionario:

1) manutenzione ordinaria non ottimale dell'impianto concesso su contestazione del Comune o verbalizzazione di altri enti;

2) trasparenza non ottimale della gestione con mancato recapito al Comune per posta elettronica - nei termini di convenzione - di relazioni annuali, di dati sulla manutenzione effettuata sull'impianto concesso, dei bilanci del soggetto concessionario e delle tariffe applicate negli impianti sportivi comunali, nonché mancato recapito delle quietanze di assicurazione sulla RCT prevista in convenzione;

3) mancata disponibilità di assegnazione di orari, dietro versamenti delle tariffe e/o rimborsi previsti, a società del territorio laddove gli orari siano esistenti nelle griglie di utilizzo e le società richiedenti siano preminenti in funzione del livello agonistico e abbiano situazioni di mancanza assoluta di un impianto e quindi con impossibilità di svolgere l'attività sportiva sul territorio comunale;

4) rifiuto assoluto ad ospitare - dietro versamento delle tariffe e/o rimborsi spese utenze previste - attività e allenamenti di altre discipline sportive in impianti che presentino tale possibilità, su richiesta del Comune per altri utilizzatori.

E' infatti obbligo del concessionario adempiere a quanto sopra indicato nel comma 1 e nel comma 2, nei punti da 1) a 4); in particolare il concessionario dovrà inviare al Comune per posta elettronica - nei termini di convenzione - le relazioni annuali, i dati sulla manutenzione effettuata sull'impianto concesso, i bilanci del soggetto concessionario e le tariffe applicate negli impianti sportivi comunali, nonché il recapito delle quietanze di assicurazione sulla RCT prevista in convenzione; tali dati/documenti saranno oggetto di pubblicazione sul sito comunale in modo da garantire la massima trasparenza.

Art. 5

1. La gestione degli impianti sportivi sia primari che secondari potrà avvenire nei confronti di soggetti che svolgano attività sportive per un periodo anche pluriennale mediante appositi schemi di convenzioni deliberati dal Consiglio Comunale, nel

rispetto del principio del libero accesso e d'uso e delle norme del presente regolamento. In caso contrario l'Amministrazione Comunale rimane competente direttamente per l'utilizzo degli stessi, definendo gli spazi e gli orari di fruizione delle strutture da parte dei singoli sodalizi sportivi.

2. Il presente regolamento stabilisce che un soggetto sportivo non può gestire più di un impianto sportivo comunale sia singolarmente che in forma associata, a meno che non vi sia alcuna richiesta al Comune di prendere in concessione l'impianto ulteriore; pertanto, svolta la selezione, il richiedente dovrà optare per un unico impianto in concessione, se vi siano più richieste. Tale norma non si applica a:

- la concessione delle due Piscine Comunali coperte che fanno parte di un unico servizio con la gestione complessiva dei corsi di nuoto e di ogni attività in acqua da effettuarsi nei due impianti natatori comunali;
- la concessione dell'impianto di calcio Zecchini che verrà utilizzato assieme al Campo di alleggerimento di Via Fattori;
- la concessione dello Stadio di baseball Jannella e dello Stadio Scarpelli, in quanto possono essere gestiti in via congiunta anche da più soggetti che svolgano la disciplina del baseball;
- la concessione della Palestra, del Pattinodromo e del tennis/Pista giardino ubicati tutti nella frazione decentrata di Marina di Grosseto, in quanto la Palestra risulta vincolata all'uso scolastico in orario mattutino ed anche utilizzata occasionalmente per emergenze profughi ecc. e insieme agli altri impianti forma un complesso "sportivo" unitario e punto aggregativo sociale per la frazione molto decentrata.

Art. 6

1. Nel caso di concessione a terzi il concessionario dovrà:
 - a. provvedere alla manutenzione ordinaria
 - b. provvedere alla manutenzione straordinaria nel caso in cui la stessa si rendesse necessaria per carenza di manutenzione ordinaria ed alla riparazione dei danneggiamenti comunque causati all'impianto anche da terzi
 - c. impegnarsi direttamente alla conduzione degli stessi essendo vietata ogni forma di sub-concessione, salvo espressa previsione nell'atto di concessione comunque limitata alla gestione di specifiche attività collaterali secondarie rispetto all'esercizio di quella sportiva
 - d. provvedere in proprio alla fornitura delle risorse energetiche, idriche e di riscaldamento ed ogni altra utenza
 - e. adempiere a quanto prescritto dalle norme in materia di pubblica sicurezza e Polizia Amministrativa
 - f. effettuare un costante controllo delle strutture assegnate, verificando ed assicurando che lo stato di conservazione dell'impianto non subisca deterioramento rispetto allo stato di consistenza rilevato al momento dell'assegnazione
 - g. inviare al Comune per la pubblicazione sul sito internet del Comune le relazioni annuali sulle attività svolte corredate dai bilanci annuali con la

indicazione puntuale delle manutenzioni effettuate e delle somme impiegate per la conduzione dell'impianto assegnato e le tariffe applicate per l'anno sportivo in corso prima dell'avvio dell'attività

- h. rendere disponibili gli orari non occupati da attività sportive primariamente per le società con sede nel territorio comunale, sia in funzione del livello agonistico sia laddove i richiedenti non abbiano impianti disponibili in Grosseto su cui effettuare l'attività sportiva prevista per l'impianto assegnato
- i. rendere disponibili gli impianti sportivi su richiesta sia del Comune che di altri soggetti sportivi anche per effettuazione di discipline sportive diverse da quelle peculiari dell'impianto laddove risulti tecnicamente possibile.

Art. 7

1. Nel caso di effettuazione di manifestazioni/iniziative non sportive dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a. Firma atto di concessione
 - b. Consegna polizza R.C. per danni eventualmente causati con la suddetta concessione con massimali che consentano un recupero dei danni eventualmente causati
 - c. Riconsegna dell'impianto perfettamente ripristinato nello stato iniziale al termine della concessione
 - d. Versamento di una cauzione, il cui importo dovrà essere stabilito nell'atto deliberativo, che verrà svincolata al termine della manifestazione
 - e. Nel caso di installazione di attrezzature non esistenti nell'impianto il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, montaggio, smontaggio delle suddette attrezzature e lo stesso sarà ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi danno causato a persone e/o cose in dipendenza di tali operazioni
 - f. versamento di adeguato canone per l'uso non sportivo.

Art. 8

1. Nel caso di installazione di punti ristoro, autorizzati dalla Giunta Comunale, il richiedente dovrà:
 - a. Provvedere a quanto prescritto dalla normativa vigente esonerando, nel contempo, il Comune di Grosseto
 - b. Raccordarsi, per il perfezionamento di quanto richiesto, con gli uffici comunali e con gli enti competenti
 - c. Praticare prezzi inferiori a quelli di mercato esponendo il regolare listino

Art. 9

1. Le domande di utilizzo orario degli impianti sportivi dovranno essere inoltrate all'Ufficio Sport entro il 30 agosto di ogni anno. Entro il 30 settembre, salvo casi particolari, dovranno essere definiti gli orari di assegnazione in un quadro generale. L'Ufficio Sport provvederà a conservare il quadro di assegnazione dei vari orari nel quale dovranno risultare:
 - o nome dell'associazione
 - o codice fiscale e /o partita IVA
 - o Indirizzo di posta elettronica della società e suo recapito telefonico
 - o Nominativo del Presidente dell'Associazione
 - o Codice fiscale dello stesso

Tali dati sull'utilizzo degli impianti verranno pubblicati sul sito del Comune, per informazione e trasparenza.

Art. 10

1. Le palestre/locali ad uso sportivo inserite in edifici scolastici sono regolamentate dalla normativa relativa all'utilizzo delle attrezzature scolastiche e dai criteri fissati dagli Organi scolastici competenti; pertanto la loro assegnazione è subordinata alle esigenze della scuola.

Art. 11

1. La Giunta Municipale ha la facoltà di revocare, sospendere, modificare le concessioni in essere per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere tecnico, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e di sicurezza nell'impianto o per garantire la utilizzazione dell'impianto laddove esso versi in stato di abbandono da parte del concessionario.

Art. 12

1. La pubblicità all'interno delle strutture potrà essere installata solo a seguito del pagamento degli oneri fiscali relativi, secondo le normative vigenti.

Art. 13

1. La percentuale del recupero delle spese di gestione rimaste in carico al Comune nonché le tariffe d'uso di impianti sportivi comunali sono stabilite annualmente dal Comune in occasione della fissazione di tutte le tariffe per i servizi. Eventuali esenzioni di pagamento dovranno essere autorizzate dalla Giunta Municipale.
2. Il Comune si riserva a mezzo deliberazione della Giunta Comunale di stabilire canoni congrui per ogni utilizzo/concessione di impianti sportivi comunali, tenendo conto della disciplina svolta, del numero di utenti, del numero di iscritti alla federazione relativa risultanti sul territorio comunale e della tipologia dell'impianto concesso, nonché delle spese di gestione comparate agli incassi effettuabili e di ogni altro criterio tecnico/amministrativo applicabile.

Art. 14

1. La Giunta Municipale ha la facoltà di concedere compartecipazioni a soggetti concessionari della gestione diretta degli impianti, a seconda della tipologia della struttura e del tipo di convenzione, per mantenere la sostenibilità dell'utilizzo della struttura in ragione della disciplina sportiva effettuata e delle entrate che possono esservi. Tale erogazione sarà comunque liquidata in minimo due tranches. Il saldo della stessa verrà liquidato a seguito della positiva verifica del rispetto delle condizioni fissate nella convenzione e con eventuale recupero per pagamenti non effettuati.

Art. 15

1.L'affidamento in concessione degli impianti sportivi, fatta salva l'ipotesi della assegnazione diretta di impianti primari, avviene a seguito della emanazione di apposito avviso pubblico, mediante la formazione di una graduatoria fra i richiedenti: "società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive

associate e Federazioni sportive nazionali” che effettuino le discipline sportive peculiari previste nei singoli impianti e non siano morosi nei confronti del Comune concedente, attribuendo i seguenti punteggi:

- a) punteggio massimo 20

- operatività prevalente del soggetto partecipante nel territorio/quartiere/zona/frazione ove è ubicato l'impianto – punti 20;

- b) punteggio massimo 10

- sede nel Comune di Grosseto – punti 10

- sede fuori del Comune ma in Provincia di Grosseto – punti 5

- sede fuori Provincia ma in Regione Toscana – punti 2

- sede fuori Regione Toscana – punti 1;

- c) punteggio massimo 5

- presenza di Centri di Avviamento allo Sport giovanile (C.A.S. CONI)– punti 5

- presenza di corsi per attività sportiva giovanile – punti 2

- d) Punteggio massimo 1

- Tesserati fino a 50 unità – punti 0,30

- Tesserati da n. 51 ad 80 – punti 0,50

- Tesserati da n. 81 ad 100 – punti 0,80

- Oltre 100 tesserati – punti 1

- e) Punteggio massimo 5

- Anzianità sportiva del richiedente (fino ad un massimo di 5 punti) – punti 0,05 per anno;

- f) Punteggio massimo 5

- Affiliazione e/o associazione al CONI o a Federazione Sportiva Nazionale – punti 5;

- Affiliazione ad Ente di Promozione sportiva – punti 3;

-g) Punteggio massimo 2

- presenza di insegnanti con laurea in Scienze Motorie o I.S.E.F. e/o con Istruttori Federali abilitati – punti 2.

Pertanto il punteggio massimo totale relativamente a tali criteri è di numero **48** punti, fatto salvo quanto sotto indicato.

Nel caso in cui l'impianto lo consenta e si intenda valorizzare la qualità del servizio offerto potranno essere applicati altri ulteriori parametri con predeterminati punteggi circa il miglioramento della qualità del servizio (progetto del servizio), la tariffa applicata per le attività sportive, la progettualità anche di tipo sociale e la realizzazione di interventi di miglioramento/adeguamento/manutenzione varia sugli impianti con allungamenti dei periodi di concessione come indicato nell'avviso. Il Comune, secondo la tipologia degli impianti, potrà anche adottare procedure di assegnazione con una compartecipazione economica alle spese di conduzione per mantenere adeguate e sostenibili dagli utenti le tariffe; in tali avvisi sarà preso in considerazione il ribasso offerto su tale compartecipazione indicata in sede di selezione.

2. I singoli punteggi all'interno delle lett. b), c), d) e f) non sono cumulabili. I punteggi di cui alle lett. c), d) e g) sono attribuibili esclusivamente a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche. Sarà consentita la partecipazione all'avviso da parte di raggruppamenti tra soggetti omogenei fra di loro (fra società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, fra enti di promozione con altri enti di promozione, tra Federazioni Sportive Nazionali, e tra discipline sportive associate); in caso di raggruppamento i punteggi dei singoli soggetti non potranno essere sommati fra di loro, ma si prenderà in considerazione il punteggio relativo alla quota percentuale del servizio svolta da ciascun soggetto

partecipante, da esplicitarsi obbligatoriamente in sede di gara ed adeguatamente motivata rispetto alle attività di gestione che verranno svolte, riparametrando poi ciascun punteggio in misura matematica per ottenere il punteggio definitivo del raggruppamento; la “capogruppo”, in quanto assegnataria dell’impianto, dovrà comunque avere la quota maggiore di attività e del punteggio totale riportato dal raggruppamento; nel caso di raggruppamenti di soggetti omogenei, tutti aventi sede in Grosseto, verrà attribuito un punteggio ulteriore di punti 3. In caso di partecipazione di associazione a carattere polisportivo, saranno valutati esclusivamente i punteggi riferibili al settore di disciplina sportiva previsto nell’impianto da assegnarsi.

3. In caso di parità dei punteggi verrà attribuita l’assegnazione al soggetto con maggiore “anzianità” sportiva. I dati richiesti dovranno essere afferenti all’anno sportivo precedente l’avviso di assegnazione.

4. Per gli impianti a rilevanza economica la selezione avverrà, tenendo conto sia di un progetto tecnico che di una offerta economica, sempre però privilegiando lo svolgimento delle attività sportive e quindi la finalità sociale e di promozione delle attività sportive, anziché dell’entrata economica per il Comune; infatti l’avviso dovrà stabilire modalità per la verifica di anomalia dell’offerta economica rispetto al progetto del servizio e ai costi relativi alla conduzione del servizio e degli impianti. Il calcolo dei punteggi totali fra offerta tecnica ed economica verrà stabilito con criteri matematici e secondo sub criteri indicati preventivamente negli avvisi di selezione.

Art. 16

1. Per casi di particolare rilevanza per la comunità locale, gli impianti primari potranno eventualmente essere assegnati direttamente senza l’emanazione dell’avviso di cui all’art. 15, a soggetti locali che effettuano la disciplina sportiva prevista per l’impianto in campo sportivo/agonistico e che risultino per la comunità locale punto di riferimento per la pratica sportiva svolta, con necessità di disporre in via preminente, di adeguata struttura per la durata di un anno sportivo. In casi di mutamento oggettivo della destinazione dell’impianto o di una diversa modalità/livello di effettuazione dell’attività agonistica rispetto a tale struttura o di inadempimenti gravi nella gestione oppure di una diversa rappresentatività sportiva da parte dei soggetti affidatari suddetti, si potrà revocare e/o non procedere più a tale diretta assegnazione anche per durata annuale.
2. In ogni caso il Comune deciderà se procedere alla assegnazione in concessione degli impianti sportivi sia primari che secondari secondo la propria discrezionalità, potendo decidere di svolgere in proprio la conduzione degli impianti sportivi comunali.

Il presente regolamento modificato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e da tale data non risulta più vigente la precedente versione del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 66 del 30/07/2009.